

## **Condizioni Generali di Assicurazione** **Assicurazione Protect Clever per cellulari, tablet e altri apparecchi** **Edizione 09.2022**

**Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) per il contratto di assicurazione collettiva tra AXA Assicurazioni SA (AXA) in qualità di assicuratore e la Helvetic Warranty GmbH (Helvetic Warranty) in qualità di stipulante.**

### **1. Inizio e durata dell'assicurazione**

La copertura assicurativa inizia, conformemente alla rispettiva conferma di assicurazione, con l'acquisto dell'apparecchio.

La copertura assicurativa termina alla scadenza di 12 o 24 mesi, a seconda della durata prescelta.

In caso di furto assicurato (rapina, furto con scasso, furto semplice) l'assicurazione termina, indipendentemente dalla durata del contratto prescelta, alla data del sinistro.

### **2. Numero di sinistri assicurati per ciascuna durata dell'assicurazione**

Per un'assicurazione della durata di un anno è assicurato un sinistro.

Per un'assicurazione della durata di due anni sono assicurati due sinistri.

#### **Eccezione:**

Se in caso di contratto biennale il primo sinistro è un furto, l'assicurazione si estingue alla data del sinistro e non sono assicurati ulteriori sinistri. Cfr. a tale riguardo anche il punto 1.

### **3. Revoca dell'assicurazione**

La revoca dell'assicurazione è consentita entro 14 giorni dalla data di acquisto dell'oggetto assicurato, purché fino ad allora non sia stato denunciato alcun sinistro.

#### Conseguenze della revoca

Nel caso di una revoca efficace la copertura assicurativa si estingue con effetto retroattivo al momento della stipulazione dell'assicurazione, i premi già pagati vengono rimborsati e le prestazioni già percepite devono essere restituite.

### **4. Validità territoriale**

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

### **5. Oggetto assicurato**

Viene assicurato l'apparecchio elencato con numero IMEI o di serie sulla conferma di assicurazione Protect Clever. Sono assicurabili gli apparecchi elettronici mobili della gamma Mobilezone.

In caso di rimpiazzo dell'apparecchio in garanzia (garanzia del fabbricante e del venditore) la copertura assicurativa passa all'apparecchio sostitutivo. Non è possibile nessun altro tipo di trasferimento della copertura assicurativa su altri dispositivi.

### **6. Vendita dell'apparecchio assicurato**

Se l'apparecchio assicurato viene venduto, la protezione assicurativa sarà trasferita all'acquirente insieme alla proprietà dell'apparecchio, a condizione che sia domiciliato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

### **7. Sinistri assicurati**

Sono **sempre** assicurati il **danneggiamento o la distruzione** dell'apparecchio in seguito a:

- azione dell'umidità o di liquidi (senza acqua alta e inondazioni)
- azione violenta di una forza esterna (ad es. caduta), danni da sabbia, corto circuito o sovratensione che abbiano compromesso il funzionamento dell'apparecchio.

Se menzionato esplicitamente sul certificato di assicurazione, anche il **furto** (rapina, furto con scasso, furto semplice) si intende assicurato.

### **8. Prestazioni**

Per il danneggiamento o la distruzione dell'apparecchio assicurato, AXA fornisce le seguenti prestazioni:

- in caso di danno parziale, i costi di riparazione presso un centro autorizzato per un importo pari al prezzo d'acquisto (senza abbonamento) dell'apparecchio al momento del sinistro. Per l'eliminazione del danno, invece di una riparazione, si può effettuare in alternativa anche una sostituzione dell'apparecchio danneggiato;
- in caso di danno totale o di furto, un apparecchio di sostituzione dello stesso tipo o della stessa qualità o un indennizzo sotto forma di buono Mobilezone del valore dell'apparecchio assicurato al

netto del deprezzamento del prezzo di acquisto originario secondo la seguente tabella (valore attuale).

La valutazione della liquidazione ai sensi della presente disposizione spetta ad AXA e a Helvetic Warranty.

Si considera danno totale anche il caso in cui la riparazione dell'apparecchio non sia possibile per motivi tecnici o economici. Secondo queste condizioni, una riparazione viene considerata non economica se i costi che essa comporta superano il valore attuale secondo la seguente tabella.

<b>Età dell'apparecchio espressa in mesi</b>	<b>Indennizzo massimo (in % del prezzo di acquisto originario)</b>
0-6	100%
7-12	80%
13-24	60%

## 9. Franchigia

La franchigia applicata alla persona assicurata ammonta per ciascun sinistro a

- CHF 85 in caso di danneggiamento o distruzione oppure a
- CHF 150 in caso di furto.

La franchigia deve essere pagata anticipatamente tramite carta di credito o bonifico bancario. Una volta ricevuto l'importo sarà avviata la procedura per la liquidazione del danno. In caso di rifiuto del sinistro, la franchigia sarà rimborsata.

## 10. Prescrizione

Le prestazioni assicurate si prescrivono in 5 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui è fondato l'obbligo di prestazione.

## 11. Esclusioni

L'assicurazione non copre i danni

- all'alloggiamento o alle parti esterne dell'apparecchio assicurato se il loro funzionamento non è compromesso;
- all'accumulatore o alla batteria che non siano da ricondurre ai sinistri assicurati;
- cagionati da dolo o colpa grave;
- cagionati da operazioni di riparazione, manutenzione o pulizia;
- derivanti dalla non osservanza delle prescrizioni del fabbricante, dalla perdita di dati o da danni al software;
- derivanti da disposizioni delle autorità;
- verificatisi in seguito ad atti di guerra, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, disordini interni (violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) o in conseguenza delle misure repressive che ne derivano;
- insorti in seguito a reazione nucleare, radiazioni o contaminazione radioattiva, indipendentemente dalla presenza di eventuali altre cause. In particolare, non sono assicurati i relativi danni in caso di incidente in una centrale nucleare;
- determinati da terremoti ed eruzioni vulcaniche;
- riconducibili a impulsi elettromagnetici su ampia scala (più di 1 cliente ne è colpito) come ad esempio una tempesta solare;
- che rientrano nelle prestazioni di garanzia sotto la responsabilità del produttore o del venditore;
- derivanti da dimenticanza, smarrimento e perdita;
- derivanti da furto, se non espressamente menzionato come assicurato sul certificato di assicurazione;
- qualora la persona assicurata non sia in grado di mettere a disposizione l'apparecchio danneggiato (furto escluso);
- a un oggetto assicurato, di cui non viene fornito il numero IMEI/di serie;
- per i quali il processo di riparazione non venga gestito tramite Helvetic Warranty;
- se, in caso di furto, l'apparecchio viene sottratto da un terzo in assenza della persona assicurata (ad es. se l'apparecchio assicurato non è in vista e alla portata);
- se l'apparecchio sottratto era custodito, visibile dall'esterno, in un veicolo;
- causati da cyber-eventi e virus informatici.

## 12. Clausola sanzionatoria

AXA non fornirà copertura assicurativa, pagamenti di sinistri o altre prestazioni nella misura in cui la fornitura di tali prestazioni esporrebbe AXA a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi di qualsiasi risoluzione delle Nazioni Unite o qualsiasi sanzione commerciale o economica, legge o regolamento dell'Unione europea, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America o della Svizzera.

**13. Obblighi in caso di sinistro**

Il caso di sinistro deve essere comunicato immediatamente (entro 14 giorni dalla presa di conoscenza) a Helvetic Warranty, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon (tel. 0848 600 444 oppure [www.helvetic-warranty.ch](http://www.helvetic-warranty.ch)), i giustificativi richiesti devono essere presentati e se necessario si dovrà provvedere a rispedire il formulario compilato.

In caso di furto, inoltre, la persona assicurata è tenuta a:

- notificare il furto all'autorità di polizia competente entro 48 ore e a far redigere un verbale.

**14. Violazione degli obblighi**

In caso di violazione degli obblighi o delle disposizioni contrattuali o di legge, le prestazioni potranno essere rifiutate o ridotte. Ciò non si applica se, in base alle circostanze, la violazione sia considerata senza colpa.

**15. Assicurazione multipla**

Se per sbaglio lo stesso rischio è stato assicurato più volte, il contratto stipulato successivamente può essere disdetto. Questo deve avvenire entro quattro settimane dopo la scoperta dell'assicurazione multipla. La disdetta deve essere inviata a Helvetic Warranty per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail) insieme a una copia della polizza stipulata prima.

**16. Diritti nei confronti di terzi e altri fornitori di prestazioni**

Altri contratti assicurativi esistenti al momento del verificarsi del sinistro, tramite i quali sono coperti gli stessi rischi coperti dall'assicurazione Protect Clever, prevalgono. Solo se da altri contratti non vengono erogate prestazioni o vengono erogate solo in parte, AXA corrisponde le prestazioni entro i limiti di queste condizioni.

Se un responsabile deve rispondere dell'evento, il suo obbligo di risarcimento prevale sull'obbligo di prestazione di questo contratto. Se il responsabile rifiuta il proprio obbligo di prestazione e si è in presenza di un danno risarcibile ai sensi delle presenti condizioni, AXA anticipa le prestazioni, subentrando nei diritti verso il responsabile stesso. La deduzione della franchigia, ossia le differenze di franchigia nonché le riduzioni per colpa grave, violazioni degli obblighi, sottoassicurazione e valutazioni diverse in caso di sinistro non vengono sostituite da queste condizioni.

**17. Foro competente e diritto applicabile**

In caso di controversie derivanti dal contratto di assicurazione sono competenti esclusivamente i tribunali ordinari svizzeri e, nel caso di persone assicurate con domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein, esclusivamente i tribunali ordinari di tale Paese.

Il presente contratto sottostà al diritto svizzero. Per i contratti che sottostanno al diritto del Principato del Liechtenstein, sono preminenti le disposizioni imperative di tale Paese in caso di deroga alle presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA).

**18. Elaborazione dei dati**

Helvetic Warranty e AXA elaborano i dati derivanti dalla documentazione contrattuale o dall'esecuzione del contratto e li utilizzano in particolare per l'elaborazione di casi assicurativi, valutazioni statistiche nonché a scopo di marketing. I dati vengono conservati fisicamente o elettronicamente. AXA potrà trasmettere i dati nella misura necessaria a terze parti coinvolte nell'esecuzione del contratto sul territorio nazionale e all'estero, in particolare a coassicuratori e riassicuratori e a società nazionali ed estere del Gruppo AXA, ai fini di elaborazione degli stessi. Inoltre, AXA potrà raccogliere informazioni pertinenti presso pubblici uffici di competenza e terzi, in particolare sull'andamento dei sinistri.

Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo <https://www.axa.ch/it/informazioni/protezione-dei-dati.html>